

STATUTO

CASCINA SAN MICHELE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAVENO-MOMBELLO VA VIA
LABIENA 153

Numero REA: VA - 360680

Codice fiscale: 03551290129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 53.158/23.293 di Repertorio	
	STATUTO	
	della Cooperativa Sociale	
	"CASCINA SAN MICHELE COOPERATIVA SOCIALE"	
	DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA	
	1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale a responsa-	
	bilità limitata, avente scopo mutualistico e non di lucro,	
	denominata:	
	"CASCINA SAN MICHELE COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Cooperativa e' a mutualità prevalente ed opererà nel ri-	
	spetto della L. 8.11.1991 n. 381.	
	1.2 La sede della società e' posta in Comune di Lave-	
	no-Mombello.	
	1.3 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri opera-	
	tivi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresen-	
	tanze, sedi secondarie e succursali.	
	La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia	
	di società a responsabilità limitata, per quanto non disci-	
	plinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente	
	le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più	
	di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello sta-	
	to patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo	
	l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero	
	delle attività produttive come previsto per legge, la so-	
	cietà dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in mate-	

	ria di società per azioni e dovranno di conseguenza essere a-	
	dottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060; compe-	
	te all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento antici-	
	pato o la proroga della durata.	
	SCOPO - OGGETTO	
	3.1 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interes-	
	se generale della comunità alla promozione umana e all'integ-	
	razione sociale dei cittadini attraverso la gestione di ser-	
	vizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno,	
	primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, median-	
	te la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della leg-	
	ge predetta.	
	I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di	
	nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente an-	
	che per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di,	
	rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di	
	lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata	
	dell'Impresa di cui all'articolo 5.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi com-	

	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	3.3 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:	
	a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa	

	tiva, in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsto per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Coo-	
	perativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito	
	delle leggi in materia.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindaca-	
	li, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativi-	
	stiche, di lavoro e di servizi.	
	4.2 La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanita-	
	rie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto	
	a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valen-	
	dosi principalmente dell'attività dei soci operatori, e	
	specificatamente le seguenti:	
	a) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.	

	per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazio-	
	ni di servizi;b) coordinare e gestire servizi so-	
	cio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari,	
	infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio	
	che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con or-	
	ganizzazioni di servizi;	
	c) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrati-	
	va e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso o-	
	spedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luo-	
	ghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili	
	ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome	
	di collaboratori non soci;	
	d) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci svolgono presso terzi;	
	e) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le pro-	
	prie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie ca-	
	pacità e della sua dichiarata disponibilità;	
	f) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua auto-	
	determinazione;	
	g) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affi-	
	ni o complementari atti al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche	
	ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge	

	142/2001.	
	La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affi-	
	ne a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamen-	
	te che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamen-	
	to delle attività sociali;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque	
	accessorie all'attività sociale;	
	c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ot-	
	tenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	f) adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	

	5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al pre-	
	sente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccoglie-	
	re, presso questi, purchè iscritti nel Libro Soci da almeno	
	tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità	
	di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito re-	
	golamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente	
	alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione; il tutto in conformità alle disposizioni della	
	legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità	
	monetarie in, materia di finanziamenti e raccolta di rispar-	
	mio presso i soci.	
	SOCI	
	6.1 Il numero dei soci e' illimitato e variabile; non può es-	
	sere inferiore a tre; qualora tra i soci vi siano soggetti	
	non persona fisica; i soci devono essere almeno nove.	
	6.2 Sono soci lavoratori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisio-	

	ni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la Cooperativa stessa.	
	6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo	
	i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,	
	salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuri-	
	dica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.	
	Essi devono avere o essere in grado di acquisire una profes-	
	sionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dal-	
	la Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro,	
	attitudine o specializzazione possano partecipare direttamen-	
	te ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare	
	al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Cooperativa.	
	6.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di	
	cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381,	
	che prestino la loro attività gratuitamente. I soci coopera-	
	tori volontari sono iscritti in una apposita sezione del li-	
	bro dei soci, il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori vo-	
	lontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	

	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono es-	
	sere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	6.6 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di	
	soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi del-	
	l'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:	
	a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro	
	che debbano acquisire, completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio	
	e lungo periodo della cooperativa;	
	b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che	
	sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel ri-	
	spetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabi-	
	lirà la durata e le modalità della formazione professionale.	
	A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque	
	non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci i-	
	scritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi	

	a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci coope-	
	ratori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio i-	
	scritto nella categoria speciale al godimento dei diritti	
	che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.	
	L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto	
	nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di esse-	
	re in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o	
	non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'atti-	
	vità economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale.	
	Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei ca-	
	si previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il	
	socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclu-	
	sione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.	
	Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere rico-	
	nosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello sta-	
	bilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la	
	sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attri-	
	buzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale so-	
	ciale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per og-	
	getto la approvazione del bilancio.	
	Al socio iscritto alla categoria speciale non competono al-	
	tri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non	
	potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delega-	
	to da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà	

	esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.	
	6.7 Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.	
	59/1992;	
	b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperati-	
	va ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le	
	modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.	
	6.8 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	attività in concorrenza con quella della Cooperativa.	
	6.9 L'ammissione di un nuovo socio é fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dal-	
	l'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare	
	la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla all'interessato.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha	
	proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposta-	

	mente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	6.10 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda	
	dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Ita-	
	lia;	
	b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale	
	socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sotto-	
	scrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio ap-	
	partenente alla categoria speciale di cui sopra;	
	per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effe-	
	tiva attività svolta, della eventuale capacità professionale	
	maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e del-	
	le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio	
	(intende instaurare in conformità con il presente statuto e	
	con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, ricono-	
	scendo espressamente nella domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti	

	di legge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della am-	
	missione;	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora de-	
	terminato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamen-	
	ti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	6.11 La domanda di ammissione da parte del socio non persona	
	fisica dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, co-	
	dice fiscale;	
	b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione	
	della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammon-	
	tare del capitale che intende sottoscrivere.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapp-	
	prezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li.	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale; da versa-	
	re nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rim-	
	borso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo	
	dovranno essere versati immediatamente.	

	6.12 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà an-	
	notata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-	
	ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-	
	libera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnova-	
	ta con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.	
	I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Rego-	
	lamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a pre-	
	stare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento	
	Interno".	
	7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi con-	
	temporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici	
	scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonché	
	di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi og-	
	getto uguale o analogo o,connesso a quello della Cooperati-	
	va, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione,	
	che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condi-	
	zioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che ri-	
	chieda la deroga al suddetto divieto.	
	Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuo-	
	ri dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere compor-	
	tamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa	

	deve riporre nella sua attitudine personale e professionale	
	a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento de-	
	gli scopi sociali.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	8.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	9.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati mo-	
	tivi di ordine familiare o personale, di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato	
	autonomo di altra natura sia stato risolto a iniziativa del-	
	la Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per in-	
	disponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizza-	
	zione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può propor-	
	re opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come discipli-	

	nato dal presente statuto.	
	9.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i	
	rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in	
	merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra	
	socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	10.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano	
	detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia	
	motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il ter-	
	mine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da lo-	
	ro possedute; in mancanza di tale determinazione possono co-	
	munque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla so-	
	cietà.	
	11.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per con-	
	danna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uf-	
	fici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o	
	la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del	
	rapporto sociale;	

	b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del paga-	
	mento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la	
	intimazione da parte degli amministratori;	
	c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in partico-	
	lare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai	
	regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	e) per la mancata partecipazione per più di tre volte di se-	
	guito alle assemblee regolarmente convocate senza giustifica-	
	to motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;	
	f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concor-	
	renza con gli interessi sociali;	
	g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Coo-	
	perativa;	
	h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di	
	lavoro non subordinato.	
	L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal pre-	
	sente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determi-	
	na comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento In-	
	terno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subor-	
	dinato.	
	12.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai so-	
	ci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno	
	o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.	
	13.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso della quota di capitale da essi effettivamente ver-	
	sata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e	
	non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	13.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale.	
	13.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni pro-	
	prio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei	
	centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto	
	bilancio.	
	14.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto de-	

	gli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente ver-	
	sata, si matura nella misura e con le modalità previste dal	
	precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni suc-	
	cessivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel cor-	
	so del quale si sia verificata la morte.	
	15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defun-	
	to, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamen-	
	te nei precedenti artt. 13 e 14).	
	15.2 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea do-	
	cumentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aven-	
	ti diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di	
	un unico delegato alla riscossione medesima.	
	15.3 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saran-	
	no devolute al fondo di riserva legale.	
	16.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci de-	
	gli eredi per quelli defunti relativamente ad eventuali fon-	
	di di previdenza saranno definiti da apposito regolamento ap-	
	provato dalla assemblea.	
	SOCI SOVVENTORI	
	17.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denomina-	
	ti "soci sovventori" , che investono capitali nell'impresa e	
	che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di que-	

	sta.	
	17.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche	
	che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili,	
	vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori de-	
	stinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o	
	al potenziamento aziendale.	
	17.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribui-	
	ti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferi-	
	mento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti	
	ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo	
	del totale dei voti complessivamente spettanti alla base so-	
	ciale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci coopera-	
	tori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto	
	del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'as-	
	semblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno no-	
	vanta giorni.	
	17.4 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Ammini-	
	strazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso del-	
	le azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa.	
	17.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha delibe-	
	rato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno	
	pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente con-	

	seguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.	
	17.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori de-	
	ve comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	17.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito re-	
	golamento. I soci sovventori sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	18.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in confor-	
	mità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di par-	
	tecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili. Le azioni di partecipazione coopera-	
	tiva possono essere emesse, a norma di legge, per un ammonta-	
	re non superiore al valore contabile delle riserve indivisi-	
	bili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio	
	certificato e depositato presso il Ministero competente. Le	
	"azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci coope-	

	ratori, i quali possono sottoscriverle anche superando i li-	
	miti loro fissati dalla legge.	
	18.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa	
	le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di:	
	prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o	
	quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capita-	
	le sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
	del valore nominale delle "azioni di partecipazione coopera-	
	tiva", se non per la parte della perdita che eccede il valo-	
	re nominale complessivo delle altre azioni o quote. La rego-	
	lamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa"	
	sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in	
	materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di	
	partecipazione cooperativa" sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ,ad essi applicabili.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI	
	19.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il rela-	
	tivo trattamento economico e normativo sono disciplinati da	
	apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di am-	

	ministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	19.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento In-	
	terno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.	
	19.3 Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di ca-	
	rattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei	
	quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale	
	e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	19.4 Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adot-	
	tare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel	
	rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle	
	leggi.	
	19.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, re-	
	datto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla as-	
	semblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifi-	
	che dell'atto costitutivo e dello statuto.	
	Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rap-	
	porti di lavoro che si intendono attuare in forma alternati-	
	va con i soci lavoratori il "Regolamento Interno" dovrà con-	
	tenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L.	
	3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta gior-	
	ni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del la-	
	voro competente per territorio.	
	Le previsioni di questo articolo e del seguente non si appli-	
	cano ai soci sovventori o volontari.	
	20.1 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente	

	può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente	
	in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di ne-	
	cessità di ridimensionamento definitivo degli organici della	
	Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il	
	termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per	
	infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario di sospensione dal lavoro	
	a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio	
	lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al	
	lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori	
	con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la	
	Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in	
	occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di a-	
	ziende o altre eventualità analoghe.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al	
	primo comma del presente articolo, la Cooperativa può chiede-	
	re l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi	
	in cui sia consentito dalla disciplina vigente.	
	20.2 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previ-	
	denza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previ-	
	ste dalle vigenti leggi in materia.	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	21.1 Il Patrimonio della Cooperativa e' costituito:	
	a.1) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non	
	inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero cen-	
	tesimi) e comunque di importo non inferiore al minimo di leg-	
	ge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un	
	valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo,	
	ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe	
	previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per	
	il caso di aumento mediante imputazione a capitale di divi-	
	dendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci	
	sovventori o di partecipazione cooperativa;	
	a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibi-	
	li di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenu-	
	te dai soci sovventori;	
	a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di	
	partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50	
	(cinquanta); queste possono essere al portatore se interamen-	
	te liberate;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di parti-	
	colari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti	

	e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;	
	e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente au-	
	mentate degli utili o ristorni imputati a capitale.	
	22.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.	
	22.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nomi-	
	native. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione e si considerano vincolate a favore della Coo-	
	perativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci cooperatori contraggono con la medesima.	
	22.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono	
	liberamente trasferibili per successione ereditaria e per at-	
	to tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad	
	altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea	
	retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi	
	gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto del-	

	le azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore no-	
	minale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio	
	sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comu-	
	nicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno	
	a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie a-	
	zioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro	
	il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sem-	
	pre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,	
	al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante	
	il decorso del termine l'offerta del socio alienante e' irre-	
	vocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno	
	acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto	
	di prelazione in parti uguali fra di loro.	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio	
	di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, co-	
	stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal-	
	la nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizio-	
	ne tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve	
	comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indi-	
	cazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo sco-	
	po mutualistico della società.	

	23.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le som-	
	me dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento e-	
	conomico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio	
	e Cooperativa.	
	23.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la e-	
	rogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulte-	
	riore trattamento economico, in misura non superiore al 30%	
	(trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi	
	di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3	
	Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:	
	- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;	
	- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscrit-	
	to;	
	- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.	
	23.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in	
	proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno	
	prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati	
	dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità	
	di trattamento.	
	23.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	23.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera	

	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo scio-	
	glimento;	
	b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente	
	maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla co-	
	stituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla	
	Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tute-	
	la del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.	
	5 del D. Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa a-	
	derisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effet-	
	tuato al Ministero competente;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e	
	che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3	
	del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sov-	
	ventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quel-	
	lo stabilito per i soci operatori; le azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad	
	una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci co-	
	operatori;	
	i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o	
	delle azioni di ciascun socio;	

	i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto	
	tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società e' superiore ad un quarto;	
	potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli u-	
	tili;	
	d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà sta-	
	bilita dalla assemblea che approva il bilancio.	
	23.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità de-	
	gli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), ven-	
	ga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	23.8 E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma	
	per la intera durata del piano di crisi aziendale eventual-	
	mente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto di-	
	sposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d),	
	primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.	
	ORGANI SOCIALI	
	24.1 Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) il Revisore, se nominato;	
	e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa.	

	DECISIONI DEI SOCI	
	25.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma as-	
	sembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante av-	
	viso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede	
	altrove in Italia, la data della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore do-	
	po la prima, da affiggersi nei locali della sede della Coope-	
	rativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo ammi-	
	nistrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato	
	individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni	
	con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lette-	
	ra consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio	
	postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettroni-	
	ca (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino anno-	
	tati al Libro Soci.	
	25.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche	
	senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti so-	
	ci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e	
	sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno	
	si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presi-	
	dente della assemblea verificare in che modo gli amministra-	
	tori e sindaci non presenti siano stati preventivamente in-	
	formati della riunione, provvedendo in merito anche nel cor-	
	so della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunica-	
	zione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali	

	possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposi-	
	zione.	
	25.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza.	
	In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare	
	il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partici- pare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e	
	dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segre- tario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assem- blea qualora il presidente della assemblea ed il segretario	
	non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione	
	dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la so- cietà ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto	
	a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono	
	affluire.	
	25.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza	
	o video conferenza, qualora non convocata, applicandosi	
	quanto previsto dal presente articolo per la sua validità.	
	25.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la le- gittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà oppor- tuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, par- tecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione;	
	il Presidente regola lo svolgimento della riunione, control- la e proclama i risultati della votazione.	
	25.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costitu- zione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni	

	sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci	
	aventi diritto di voto.	
	26.1 L'Assemblea:	
	a) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destina-	
	zione degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed	
	il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;	
	d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci o del Revisore;	
	e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del-	
	lo statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla tra-	
	sformazione della Cooperativa qualora consentito dalla leg-	
	ge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scis-	
	sioni;	
	f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale;	
	g) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla a-	
	dozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo	
	ed ammodernamento aziendale;	
	h) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali	
	previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa;	

	i) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma	
	2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	l) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Coopera-	
	tiva;	
	m) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate	
	operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o	
	dallo statuto;	
	n) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministra-	
	tivo;	
	o) delibera sul compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	26.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo	
	almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso	
	l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione	
	nella relazione al bilancio.	
	26.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo	
	amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	

	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale se nominato, da almeno un decimo dei soci	
	cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad al-	
	meno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	27.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordi-	
	ne del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente	
	o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al	
	voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'As-	
	semblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti	
	che competono ai soci intervenuti su tutti gli argomenti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, le delibere devono essere prese anche in seconda convoca-	
	zione con il voto +favorevole di almeno un terzo dei soci a-	
	venti diritto di voto.	
	28.1 Le votazioni devono essere palesi.	
	29.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperato-	
	ri e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da al-	
	meno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque	
	sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sov-	
	ventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000 (cinquemila)	
	di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti.	
	Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito	
	più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	

	senti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale;	
	si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei vo-	
	ti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà a-	
	vere un valore frazionario anche inferiore alla unità.	
	29.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un	
	altro socio appartenente alla medesima categoria, che non	
	sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di	
	legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre so-	
	ci.	
	29.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale del-	
	l'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	29.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di	
	partecipazione Cooperativa nominato dalla Assemblea speciale	
	di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di as-	
	sistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnar-	
	ne le deliberazioni.	
	29.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione; in caso di sua assenza a presiedere la	
	Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	29.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrano,	
	due scrutatori.	
	29.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscrit-	
	to dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	29.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifi-	

	che dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento	
	della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso sta-	
	bilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.	
	29.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allega-	
	to, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato	
	delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'i-	
	dentificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	29.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni	
	di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Coo-	
	perativa è regolato dalle norme previste dal presente statu-	
	to per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che	
	essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal-	
	l'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nomina-	
	to, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di	
	tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di	
	sua competenza in base alla legge, e cioè:	
	a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;	
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del-	
	la Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;	
	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie al-	
	la tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attua-	
	zione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale;	
	e) sugli oggetti di interesse comune.	

	29.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di	
	partecipazione cooperativa competono i poteri di cui al-	
	l'art. 6 L. 59/1992.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	30.1 La società sarà amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, composto da tre membri; possono fare parte del	
	Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non so-	
	ci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione deve essere costituita da soci cooperatori.	
	30.2 Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	30.3 L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi.	
	30.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli ammi-	
	nistratori, determinabile anche in relazione al risultato	
	della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministra-	
	tori un trattamento di fine mandato.	
	30.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici inca-	
	ricchi a carattere continuativo in favore della società.	
	30.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o	
	più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'As-	
	semblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, de-	
	terminandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad	
	uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecu-	

	tivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci.	
	30.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente almeno una volta al trimestre, nonchè tutte le volte	
	nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o	
	dal Collegio Sindacale, se nominato.	
	30.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o	
	consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare	
	a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o	
	con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi,	
	se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione.	
	30.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli amministratori in carica.	
	30.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualo-	
	ra siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministra-	
	zione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.	
	30.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consi-	
	glieri in carica.	
	30.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione de-	
	ve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sin-	
	dacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto pro-	

	prio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta di amministratore con delega di pote-	
	ri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-	
	stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che	
	dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per	
	la società dell'operazione.	
	30.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri	
	per la gestione della società.	
	30.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo	
	amministrativo:	
	a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei	
	possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra	
	società e soci;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	tare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobi-	
	li e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie fa-	
	coltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle i-	
	poteche legali, stipulare contratti di locazione finanzia-	
	ria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche al-	
	lo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compre-	

	sa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le ga-	
	ranzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gira-	
	re, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti banca-	
	ri e cartolari in genere;	
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed o-	
	gni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-	
	cilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	e nominare il direttore determinandone le funzioni e le re-	
	tribuzioni;	
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazio-	
	ne dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizio-	
	ne di legge o statutaria;	
	n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fon-	
	di per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il po-	

	tenziamento aziendale;	
	o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti	
	o società;	
	p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabi-	
	limenti operativi;	
	q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei	
	limiti e modi di legge e di statuto.	
	Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che com-	
	portano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.	
	30.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o	
	più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministrato-	
	ri nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le dispo-	
	sizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli ammi-	
	nistratori così nominati restano in carica fino alla prossi-	
	ma assemblea.	
	30.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati	
	a tempo determinato.	
	30.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissio-	
	ni, della maggioranza degli amministratori o della metà se	
	nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Ammi-	
	nistrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono	
	convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del	

	nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	30.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la As-	
	semblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che	
	potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	31.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai con-	
	siglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	31.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il po-	
	tere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto	
	sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	31.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche	
	facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giuri-	
	sdizione.	
	31.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delega-	
	re in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano	
	in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro	
	del consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati	
	della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso	
	di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue man-	

	sioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se	
	ne è stato nominato più di uno.	
	31.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per de-	
	terminati atti o categorie di atti.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	32.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno,	
	l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali desi-	
	gnerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti,	
	determinandone la retribuzione annua.	
	32.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data della assemblea convocata per la approvazione del terzo	
	esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il	
	Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revoca-	
	ti solo per giusta causa con delibera assembleare approvata	
	con decreto dal Tribunale.	
	32.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della leg-	
	ge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione;	
	gli è affidato anche il controllo contabile, qualora non sia	
	obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un re-	
	visore contabile o di una società di revisione, iscritti nel	
	registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica	
	per tre esercizi.	
	32.4 In luogo del Collegio Sindacale, qualora non obbligato-	
	rio, potrà essere nominato un Revisore, cui può essere affi-	
	dato il controllo contabile della società.	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	33.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-	
	li relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero saranno risolte mediante arbitrato secondo	
	il Regolamento della Camera arbitrale promossa dalla Associa-	
	zione di appartenenza Confcooperative, su istanza anche di	
	una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti,	
	potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.	
	33.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la so-	
	cietà e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di	
	socio è oggetto della controversia.	
	33.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le	
	norme di diritto.	
	33.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie pro-	
	mosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se	
	nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione del-	
	l'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddet-	
	ti soggetti.	
	33.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controver-	
	sie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero.	
	33.6 La soppressione o la modifica della clausola compromis-	
	soria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti	

	che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare ,il	
	diritto di recesso.	
	33.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di leg-	
	ge in materia.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	34.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento, della so-	
	cietà, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	35.1 In caso di cessazione della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla co-	
	stituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dal-	
	la Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tu-	
	tela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del	
	D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderì-	
	sce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettua-	
	to al Ministero competente.	
	35.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà prio-	
	rità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenu-	
	te dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di	
	capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel	
	tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sem-	

48 di 49

**CHIUSA CCIAA LAVENO
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D. LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
SI RILASCIATA PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
LAVENO-MOMBELLO, DICIASSETTE MAGGIO DUEMILADICIOTTO.**